



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Piero Santese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 570 dell'anno 2013 del Ruolo Generale, vertente

TRA

_____ S.a.s, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore e socio accomandatario _____, rappresentata e
difesa dall'Avv. _____,

ATTORE

CONTRO

CONVENUTO

NONCHE'

_____, rappresentati e difesi dall'Avv. _____,

CONVENUTI

OGGETTO: Azione revocatoria.

CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 14.5.2014, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2013 la

_____ s.a.s. conveniva in giudizio

_____ al fine di ottenere la revocatoria di determinati atti
dispositivi posti in essere dallo stesso e asseriti dall'attore come lesivi del patrimonio
della Società _____.

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

L'attrice premetteva che C G era stato escluso dalla compagine sociale, con revoca dalla carica di amministratore unico, con delibera del 13.2.2012, confermata dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale con ordinanza del 28.02.2013 (a conclusione del prode cimento di reclamo instaurato dallo stesso C G).

La aggiungeva che la decisione era stata assunta in conseguenza dei gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto, comportamenti concretizzatisi nella irregolare gestione della contabilità e nello sviamento della clientela dalla società attrice ad altra società di cui lo stesso ne era institore.

In tal modo si deduceva che la società era stata esposta a gravi conseguenze patrimoniali, da cui sorgeva una pretesa creditoria, cosicchè si rendeva necessaria la presente azione ex art. 2901 c.c., rispetto ad atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere da C G

Gli atti oggetto dell'azione dell'azione revocatoria erano i seguenti:

a) "Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c." stipulato in data 12/12/2012 con rogito dal notaio in Avv. (n. del repertorio, e raccolta n. trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data al n. del registro generale ed al n. del registro particolare) con il quale con tale atto di disposizione il sig. C G ha destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c., in suo favore ed in favore del coniuge P I l'unità immobiliare ricadente nella identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di al foglio in corso di costruzione;

b) "istituzione di trust" a mezzo dell'atto del 12/12/2012 redatto dal notaio in Avv. (n. del repertorio, e n. della raccolta, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. del registro generale ed al n. del registro particolare). Con tale atto il sig. C G ha istituito il trust denominato "TRUST C G", nominando se stesso trustee e destinando agli scopi previsti dall'atto istitutivo i seguenti beni immobili: 1) in alla località, porzione di suolo non avente merito edificatorio di metri quadrati ottocentoventidue. Confinante

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

con via _____ proprietà eredi _____ due lati e stradella comunale,
salvo e se altri. Identificato nel catasto dei terreni del Comune di _____

c) "Donazione di quote sociali" con atto stipulato in data 12/12/2012 dinanzi il
notaio in Avv. _____ (n. _____ del repertorio e n. _____ della
raccolta). Con tale atto il sig. C _____ G _____ ha donato ai propri figli _____

le quote dallo stesso possedute nelle seguenti società:

1) _____ srl con sede in _____ alla via _____ 2)
srl, con sede in _____ alla via _____ (p.i. _____ ; 3)

_____ srl con sede in _____ alla via _____

d) "Contratto di mantenimento" con atto del 12/02/2013 redatto dal notaio in
Avv. _____ (n. _____ del repertorio, e n. _____ della raccolta, trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 05/03/2013
al n. _____ del registro generale ed al n. _____ del registro particolare). Con tale atto il
sig. C _____ G _____ in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli
C _____ G _____ e C _____ R _____ in parti uguali indivise ed in comune tra
loro, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili e precisamente: 1) per diritto pari
ad un mezzo (1/2): 1a) in _____ alla contrada ' _____', terreno di metri quadrati
dodicimilanovantaquattro, con entro stante vano adibito a deposito di metri quadri venti.
Confinante con proprietà _____ e strada Provinciale _____

Identificato in parte nel Catasto dei Terreni del Comune di _____
al foglio _____ particelle : _____

ed in parte nel Catasto dei Fabbricati al Foglio _____ particella _____

1b) in _____ lungo la linea ferroviaria _____ al km _____ casa _____

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014
RG n. 570/2013
Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

cantoniera su due elevazioni, completamente inagibile, priva di tetto e di infissi, con annessa corte della superficie di metri quadrati milleduecentosessantotto confinante con Ferrovie dello Stato S.p.a. e strada comunale di accesso su due lati. Identificato in parte nel Catasto dei Fabbricati del Comune di

ed in parte nel Catasto dei terreni del detto Comune

2) per diritti pari ad un quinto (1/5) dell'intero: 2a) in alla località suolo di metri quadrati ventiquattro.

2b) in alla contrada fondo agricolo di are nove e cantiere trentasei, con entrostante locale terraneo adibito a deposito di metri quadrati cinquantuno circa. Identificato in parte nel catasto terreni del Comune di

2c) In alla contrada uliveto di are diciassette e cantiere quarantasei, con entrostante locale terraneo adibito a deposito di metri quadrati novantasei circa. Identificato in parte nel Catasto dei Terreni del Comune di

2d) In fabbricato terraneo, composto da vani catastali quattro, con annessa corte di pertinenza di metri quadrati ottanta circa. Identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di

2e) in alla contrada ' , uliveto di are tre e centiare sessanta. Censito nel Catasto dei Terreni del Comune di

2f) in alla località ' , seminativo di are tre e centiare ottanta. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di

2g) in alla contrada ' , fondo agricolo di are trentadue e centiare sessanta. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di

2h) in alla località ' orto irriguo di

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

are tre e centiare sessantasei. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di

2i) in alla località o uliveto di ettari due are
sessantacinque e centiare settanta, censito nel catasto del Comune di

appartamento per civile abitazione
al piano terzo (quarto fuori terra) del fabbricato ivi, composto da vani catastali due
virgola cinque. Censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di

Si costituivano in giudizio i convenuti, opponendosi alla domanda e sostenendo che non
vi erano i presupposti di applicazione dell'art. 2901 c.c.

Ciò posto, si osserva, in diritto, che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, è
sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di
credito, anche se non accertata giudizialmente, atteso che la valutazione del giudice
riguardo la sussistenza del credito – nel giudizio ex art. 2901 c.c. – è meramente
incidentale rispetto all'azione revocatoria (si veda, ex multis, da ultimo, Cass.
17.7.2009, n° 16722; sul punto la Cassazione - ord. S.U. 9440/2004 - ha del resto
escluso espressamente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in ipotesi di tal
fatta, statuendo che *"Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è
idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di
contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da
fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento
dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione
compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a
sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di
controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è
stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio
sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico -
giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da
escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela
dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza
negativa sull'esistenza del credito"*; ciò perché, come chiarito da Cass. 19289/2007,

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

“L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia. Ne consegue che, se alla sentenza sulla revocatoria fosse conseguita una condanna nelle spese, rispetto ad esse maturerebbe una situazione di configurabilità di un'obbligazione di restituzione, che bene legittimerebbe sia il debitore sia i terzi che si sono visti dichiarare inefficace ed inopponibile l'atto e siano stati condannati alle spese giudiziali della revocatoria, a ripetere quanto corrisposto a tale titolo e, ove, la condanna nelle spese fosse in corso di esecuzione a dedurre il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza del credito come fatto risolutivo dell'efficacia della sentenza sulla revocatoria e, quindi, della relativa condanna nelle spese”).

Passando al merito della controversia, vanno innanzitutto ritenuti sussistenti sia la legittimazione passiva di tutti i convenuti, che sono l'uno il presunto debitore, anche nella veste di trustee, gli altri i familiari beneficiari degli atti dispositivi, sia l'eventus damni.

In ordine all'eventus damni, non può che farsi richiamo in questa sede, innanzitutto, agli arresti giurisprudenziali, pienamente condivisi dallo scrivente, secondo cui *“L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun "vulnus" il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a*

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014
RG n. 570/2013
Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa (ex multis, di recente, Cass. 23891/2013).

Ciò comporta, oltre alla prova da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, anche la consapevolezza in capo al terzo acquirente di siffatto pregiudizio.

Orbene, entrambi i profili risultano provati nel caso di specie.

Con riferimento alla sussistenza della scientia damni, va premesso che "nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo...rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale" (Cass. 4.9.2009 n° 19234) e considerato che "in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni" (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471).

Una volta emerso che C G ha posto in essere gli atti dispositivi in parola nonché il contratto oneroso di mantenimento, in epoca successiva alla deliberazione della sua esclusione dalla compagine sociale nonché alla revoca dalla carica di amministratore unico della e quindi quando era già in corso una complessa vertenza giudiziaria tra lo stesso e la società attrice, sarebbe stato quindi onere del convenuto presunto debitore provare la sussistenza di garanzie patrimoniali ulteriori rispetto ai beni conferiti e idonee a evitare il pregiudizio nei confronti del creditore, ex art. 2740 c.c.



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

Siffatto onere non risulta evidentemente adempiuto dal suddetto convenuto, che non neppure contestato l'allegazione di controparte, secondo la quale egli si sarebbe completamente spogliato di tutto il suo patrimonio.

In ordine infine alla prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione invocata dall'attrice, si rileva che nel caso che ci occupa ci ritroviamo dinanzi a diverse tipologie di atti, posti in essere dal presunto debitore, e precisamente:

1. Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. che il sig. C G ha destinato in suo favore ed in favore del coniuge
2. Istituzione di trust denominato "TRUST C G
3. Donazione di quote sociali in favore dei propri figli
4. Contratto di mantenimento attraverso il quale il sig. C G in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli in parti uguali indivise ed in comune tra loro, il diritto di nuda proprietà su determinati beni immobili.

Le prime tre tipologie di atti dispositivi costituiscono atti a titolo gratuito, e le ipotesi di cui ai punti 1. e 2. sono in sostanza riconducibili al medesimo istituto del trust.

Infatti, nonostante la destinazione in favore del coniuge sia ascrivibile all'istituto del fondo patrimoniale, nella circostanza di cui al punto 2 è configurabile l'ipotesi del cosiddetto "trust auto dichiarato", sul quale recente giurisprudenza di merito si è pronunciata in relazione alla esperibilità dell'azione revocatoria (il Tribunale di Milano, sez. II civile, con sentenza emessa il 03.05.2013, ha accolto la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust auto-dichiarato nel quale il disponente, oltre a ricoprire l'ufficio di trustee, era anche beneficiario, perché lesivo della garanzia patrimoniale del creditore. In virtù di tali considerazioni il giudice ha accolto la domanda revocatoria ed ha dichiarato, *incidenter tantum*, la nullità dell'atto istitutivo di trust perché non si può riconoscere legittimità ad un trust che consente al disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da rispettare e che è direttamente volto a ostacolare la protezione dei creditori dello stesso).

Peraltro la stessa Convenzione dell'Aja sanziona la validità di quei trust che sono posti in violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento giuridico, comprese anche le

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

operazioni in frode ai creditori, nei confronti dei quali è prevista non solo la revocabilità ma piuttosto la nullità, in quanto posti in essere in violazione del disposto della Convenzione dell'Aja.

Del resto già precedente giurisprudenza si era espressa nel senso che, per gli effetti distorti e abusivi, cui può dar facilmente luogo l'istituto del trust se sorto in frode ai creditori, esso è soggetto ad azione revocatoria nelle stesse modalità in cui tale azione è esercitabile sul fondo patrimoniale (Trib. Cassino 1 aprile 2009).

Ciò posto, con riferimento alla scientia damni in capo al terzo acquirente (non occorre nel caso di specie la prova del consilium fraudis, trattandosi gli atti sub a, b e c di atti a titolo gratuito, ed essendo quello posto in essere sub d) un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito), pare evidente come le circostanze che i beneficiari degli atti fossero i più stretti familiari del debitore e addirittura quest'ultimo nella qualità di trustee costituiscano elementi indubbiamente rilevanti a far ritenere sussistente siffatta scientia damni, in quanto idonei a supportare una valutazione probatoria ex art. 2729 c.c., integrando presunzioni gravi, precise e concordanti.

Per quanto esposto la domanda dell'attrice va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, scaglione indeterminato di valore rilevante: scaglione da 260.000,01 a 520.000: art. 6 D.M. cit., tutte le voci con eccezione dell'attività istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice dott. Piero Santese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] s.a.s.",
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante C [redacted] R contro [redacted] [redacted] così

provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione proposta:

Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della [redacted] s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante [redacted] dei seguenti atti:

a) "Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c." stipulato in data 12/12/2012 con rogito dal notaio in [redacted] Avv. [redacted] (n. [redacted] del repertorio, e raccolta n. [redacted] trascritto presso la Conservatoria dei Registri

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. _____ del registro generale ed al n. _____ del registro particolare) con il quale con tale atto di disposizione il sig. C _____ (G _____ ha destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c., in suo favore ed in favore del coniuge _____ l'unità immobiliare ricadente nella _____ identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di _____ in corso di costruzione;

b) "istituzione di trust" a mezzo dell'atto del 12/12/2012 redatto dal notaio in _____ Avv. _____ (n. _____ del repertorio, e n. _____ della raccolta, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. _____ del registro generale ed al n. _____ del registro particolare). Con tale atto il sig. C _____ G _____ ha istituito il *trust* denominato "TRUST C _____ G _____", nominando se stesso *trustee* e destinando agli scopi previsti dall'atto istitutivo i seguenti beni immobili: 1)

c) "Donazione di quote sociali" con atto stipulato in data 12/12/2012 dinanzi il notaio in _____ (n. _____ del repertorio e n. _____ della raccolta). Con tale atto il sig. C _____ G _____ ha donato ai propri figli _____ le quote dallo stesso possedute nelle seguenti società:

- 1) _____ srl con sede in _____ 2)
- _____ srl, con sede in _____ 3)
- _____ srl con sede in _____

d) "Contratto di mantenimento" con atto del 12/02/2013 redatto dal notaio in _____ (n. _____ del repertorio, e n. _____ della raccolta, trascritto

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 05/03/2013 al n. del registro generale ed al n. del registro particolare). Con tale atto il sig. C G in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli in parti uguali indivise ed in comune tra loro, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili e precisamente: 1) per diritto pari ad un mezzo (1/2) :

2) per diritti pari ad un quinto (1/5) dell'intero:

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: S2419



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014



Condanna in solido

c

al pagamento, in favore della
s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 11.940,62, di cui euro
468,62 per spese vive e euro 11.472,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Palmi il 13 novembre 2014

Il Giudice

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419



Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

Piero Santese

Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419

